



CITTA' DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34

Adunanza ordinaria – seduta pubblica di 1^ convocazione

OGGETTO: Esercizio diritto di prelazione di acquisto di quota parte delle azioni Cogeme Spa poste in vendita dal Comune di Sulzano.

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di luglio alle ore 20:10 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Belotti Tiziano Alessandro	Sindaco	X	
2.	Venturi Stefano	Consigliere	X	
3.	Pe Gabriella	Consigliere	X	
4.	Festa Maurizio	Consigliere		X
5.	Quaranta Silvia Matilde	Consigliere	X	
6.	Buffoli Gabriele	Consigliere	X	
7.	Antonelli Gabriele	Consigliere	X	
8.	Fapani Adriana	Consigliere	X	
9.	Baroni Ezio	Consigliere	X	
10.	Parzani Renato	Consigliere	X	
11.	Marini Martina Maria	Consigliere	X	
12.	Bergomi Angelo	Consigliere	X	
13.	Zoppi Elena	Consigliere	X	
14.	Buffoli Luciana Loredana	Consigliere	X	
15.	Zafferi Diego	Consigliere	X	
16.	Manenti Roberto	Consigliere	X	
17.	Martinelli Roberta	Consigliere		X
TOTALE			15	2

Sono presenti gli Assessori:

Agnelli Simone Giovanni, Bosio Sonia, Dotti Daniela, Conti Giorgio, Bosio Pier Italo.

Assiste all'adunanza l'infrascritto Vice Segretario Comunale: dr. Giacomo Piva il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Manenti Roberto dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 12 dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Comunale

Considerato che il Comune di Rovato detiene attualmente una partecipazione del 21,565 % nella Cogeme Spa di cui è socio di maggioranza relativa;

Vista la nota della Cogeme spa prot. n. 227 del 07.02.2019 (ns. prot. n. 5136 del 07.02.2019) con la quale, nel comunicare l'intenzione dell'azionista Comune di Sulzano di cedere l'intera partecipazione detenuta nella suddetta società, costituita da n. 1.094 azioni corrispondenti allo 0,080% del capitale sociale, al prezzo di euro 20,00 per azione, invitava gli azionisti interessati a manifestare per iscritto la volontà di acquistare le azioni in questione;

Vista la nota prot. n. 10125 dell'11.03.2019 con la quale il Comune di Rovato, manifestava l'intenzione di acquisire le azioni di Cogeme spa poste in vendita dal Comune di Sulzano;

Vista la nota della Cogeme spa prot. n.911 del 07.6.2019 (ns. prot. n. 23457 del 07.06.2019) con la quale si comunicava l'assegnazione al Comune di Rovato, in considerazione delle manifestazioni di volontà di acquisto espresse dagli azionisti, di n. 1011 azioni di Cogeme Spa poste in vendita dal Comune di Sulzano, in quanto la differenza era stata assegnata alla società Chiari Servizi S.r.l.;

Vista la nota prot. n. 24657 del 14.06.2019 con la quale il Comune di Rovato confermava la volontà di acquisire le azioni di Cogeme spa poste in vendita dal Comune di Sulzano, precisando tuttavia che la competenza in materia è demandata per legge al Consiglio Comunale, al quale sarebbe stata sottoposta per l'approvazione la relativa deliberazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL ed in particolare l'art. 42, comma 2, lettera e) che attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale la "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione";

Visto altresì l'art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. - TUSP per quanto attiene la competenza per l'adozione del presente atto;

Visto l'allegato parere espresso dall'Organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3) del TUEL;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto lo Statuto della Cogeme Spa ed in particolare l'art. 2 che descrive l'attività svolta dalla stessa e l'art. 5 che stabilisce le modalità di trasferimento delle azioni;

Visto il D.Lgs. n. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP) come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 100/2017;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 3 del TUSP che recita:

"Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consorzi, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.";

Visto anche il comma 1 dell'art. 4 del TUSP che recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.” ;

Visto anche l'art. 5 del TUSP che recita:

- “1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.
3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.”;

Visto infine l'art. 6 del TUSP che recita:

- “1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:
- a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;
 - b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;
 - c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;
 - d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.
2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.
3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.
4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.
5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 7.
7. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.
8. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:
- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;

- b) *la trasformazione della società;*
- c) *il trasferimento della sede sociale all'estero;*
- d) *la revoca dello stato di liquidazione.”;*

Ritenuto di dover acquisire le azioni di Cogeme spa poste in vendita dal Comune di Sulzano al fine di consolidare il proprio ruolo di socio di maggioranza relativa;

Ritenuta congrua la valutazione di ogni azione anche in considerazione della consistenza del patrimonio netto del Bilancio di Cogeme S.p.A. ed in considerazione del fatto che il prezzo d'acquisto è il medesimo già pagato per le precedenti acquisizioni delle azioni dei Comuni di Vigolo, Marone, Castione della Presolana e Castelli Calepio;

Ritenuto che tale scelta sia compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa in considerazione:

- *dei servizi affidati dal Comune di Rovato a società controllate e partecipate direttamente o indirettamente dalla Cogeme Spa;*
- *degli utili distribuiti agli azionisti da parte di quest'ultima, che rappresentano, ormai da diversi anni, un'importante risorsa del bilancio comunale;*
- *del ruolo strategico di Cogeme Spa e delle sue partecipate dirette ed indirette nell'economia locale e nell'azione amministrativa del Comune di Rovato;*
- *delle politiche di sviluppo della Cogeme spa e delle sue partecipate dirette ed indirette che mirano ad avere un ruolo sempre più importante sul mercato e nell'economia e che da ultimo si sono concretizzate con la partnership con A2A Spa;*

Dato atto che il bilancio di previsione assestato 2019/2021 contiene al capitolo di spesa n. 40100/1 denominato “acquisto azioni partecipata Cogeme Spa” che presenta la necessaria disponibilità;

Visto il principio applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Dato atto che risultano rispettate in particolare tutte le condizioni poste dagli artt. 3,4 e 5 del TUSP;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Tenuto conto che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica mediante pubblicazione nel sito web istituzionale <http://www.comune.rovato.bs.it> così come previsto dall'art. 5, comma 2, secondo periodo del TUSP a partire dal 09/07/2019 e fino alla data della presente deliberazione;

Preso atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del TUSP, la presente deliberazione dovrà essere trasmessa alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Segretario Generale dott. Domenico Siciliano e del Dirigente Area Finanziaria dott. Claudio Battista, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegato;

Preso atto che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 23.07.2019;

Udita l'illustrazione del Sindaco Tiziano Belotti, e gli interventi, quali risultano dalla trascrizione integrale qui allegata;

Con voti: favorevoli n. 14, contrari: nessuno, astenuti n. 1 (Manenti), resi per alzata di mano dai n. 15 amministratori presenti e votanti;

delibera

- 1) per le motivazioni in premessa che qui si intendono richiamate ed approvate, di esercitare il diritto di prelazione di acquisto di quota parte delle azioni poste in vendita ed assegnate al Comune di Rovato dal Comune di Sulzano per n. 1.011 azioni al prezzo di euro 20,00 per azione, per una spesa complessiva di euro 20.220,00;*
- 2) di trasmettere copia della presente alla Cogeme Spa e ai competenti uffici comunali per gli adempimenti conseguenti e necessari per addivenire all'acquisto delle azioni di cui al punto precedente;*
- 3) di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, che si allegano all'originale;*

Con voti: favorevoli n. 14, contrari: nessuno, astenuti n. 1 (Manenti), resi per alzata di mano dai n. 15 amministratori presenti e votanti;

*delibera
altresì*

- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 25/07/2019

OGGETTO: *Esercizio diritto di prelazione di acquisto di quota parte delle azioni Cogeme Spa poste in vendita dal Comune di Sulzano.*

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Roberto Manenti
(firmato digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dr. Giacomo Piva
(firmato digitalmente)

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La suetesa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.



CITTA' DI ROVATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

*relativo alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: **Esercizio diritto di prelazione di acquisto di quota parte delle azioni Cogeme Spa poste in vendita dal Comune di Sulzano.***

Favorevole

Data 01/07/2019

Il Segretario Generale/Funziionario delegato

SICILIANO DOMENICO
(Firmato digitalmente)



CITTA' DI ROVATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

*relativo alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: **Esercizio diritto di prelazione di acquisto di quota parte delle azioni Cogeme Spa poste in vendita dal Comune di Sulzano.***

Favorevole

Data 18/07/2019

Il Dirigente/Funziionario delegato
BATTISTA CLAUDIO
(Firmato digitalmente)

COMUNE DI ROVATO (BS)

Via Lamarmora n. 7 – 25038 Rovato

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULL'ACQUISTO AZIONI DI COGEME SPA POSTE IN VENDITA DAL COMUNE DI SULZANO

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di luglio, il collegio dei revisori dei conti del Comune di Rovato nelle persone dei sig.ri

- Dott. Bongiolatti Matteo in qualità di presidente;
- Dott.ssa Bombaglio Elisabetta;
- Dott. Roccato Bruno;

ha esaminato i documenti messi a disposizione dall'Ente per la redazione del presente parere in merito all'acquisto di azioni di Cogeme Spa rappresentanti lo 0,080% dell'intero capitale sociale al prezzo di euro 20,00 per azione.

Esaminata la bozza di delibera di Consiglio Comunale convocato per il giorno 25 luglio 2019 nonché gli altri documenti messi a disposizione dall'Ente ovvero:

- nota Cogeme spa prot. n. 227 del 07.02.2019;
- nota Comune di Rovato prot. n. 10125 dell'11.03.2019;
- nota Cogeme spa prot. n.911 del 07.6.2019

e premesso che:

- il comune di Rovato detiene una partecipazione nella società Cogeme Spa per una percentuale pari al 21,522% dell'intero capitale sociale;

preso atto:

- del dettato del D.Lgs. n. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP) così come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 100/2017;
- della volontà dell'Ente di incrementare la propria partecipazione in Cogeme spa al fine di consolidare il proprio ruolo di socio di maggioranza relativa;
- che il soggetto cedente è il comune di Sulzano;
- che la valutazione delle azioni oggetto di acquisto tiene conto sia della consistenza del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di Cogeme S.p.A. sia del prezzo pagato per le precedenti acquisizioni avvenute dai Comuni di Vigolo, Marone, Castione e Castelli Calepio;

visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Segretario Generale dott. Domenico Siciliano e del Dirigente Area Finanziaria dott. Claudio Battista, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

per quanto di propria competenza esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione consiliare relativa all'acquisto di n. 1011 azioni di Cogeme Spa rappresentanti lo 0,080% dell'intero capitale sociale al prezzo di euro 20,00 per azione e pari complessivamente ad euro 20.220.

IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI

Dott. Bongiolatti Matteo

Dott.ssa Bombaglio Elisabetta

Dott. Roccato Bruno

COMUNE DI ROVATO
SEDUTA CONSILIARE DEL 25 LUGLIO 2019

Punto n. 12 all'o.d.g.: Esercizio diritto di prelazione di acquisto di quota parte delle azioni Cogeme Spa poste in vendita dal Comune di Sulzano.

MANENTI – Presidente del Consiglio

Prego signor Sindaco.

BELOTTI - Sindaco

In continuità con quanto abbiamo fatto in precedenza con altri comuni da cui abbiamo rilevato quote veramente poco significative, questa volta il comune di Sulzano, invece cede lo 0,08% che rispetto al nostro 20,5 e rotti è poca cosa, però comunque sempre nell'ottica di incrementare la nostra posizione societaria all'interno di Cogeme, nella quale come dicevo la volta scorsa crediamo. Le azioni offerte, messe sul mercato dal comune di Sulzano sono 1.094 al prezzo di 20 euro ad azione, noi abbiamo sempre acquistato tra i 4 ed i 20 euro, non chiedetemi perché a volte 4 ed a volte 20 euro, e anche questa volta ci prendiamo comunque la fetta maggiore, perché Chiari servizi ha comunque azionato il suo diritto di prelazione, però su 1094 azioni in realtà quelle che si porta a casa Rovato sarebbero 1.011 azioni, pari ad una cifra di 20.220 (ventimiladuecentoventi) euro.

MANENTI – Presidente del Consiglio

Osservazioni? Prego Consigliere Buffoli.

BUFFOLI L. – Consigliere

Sicuramente la cifra non è poca, però siamo favorevoli all'acquisizione delle azioni della Cogeme e così Rovato torna ad essere ancora il Comune che sicuramente avrà più voce in capitolo. Grazie.

MANENTI – Presidente del Consiglio

Grazie Consigliere Buffoli. Altre osservazioni? Niente. Poniamo in votazione il punto. Favorevoli per alzata di mano? A scusi Assessore.

AGNELLI - Assessore

No volevo solamente (voci disturbate e sovrapposte) integrare quello che ha detto il Sindaco a scanso di equivoci del perché alcune volte 3 alcune volte 20. Perché qualora Cogeme decida di acquistare dai soci delle azioni è previsto che queste vengano pagate 3 euro. Qualora invece siano i soci che tra di loro si vendono delle azioni, il prezzo è liberamente fissato. Per una sorte di prassi succedutasi nel tempo pare che il prezzo si sia assestato intorno ai 20 euro quando i soci le vendono tra di loro. Però i soci sono, quando li vendono tra di loro e non a Cogeme, liberissimi di fissare il prezzo per azione.

MANENTI – Presidente del Consiglio

Grazie. Scusate se molte volte vi parlo sopra, ma non avendo la prenotazione non vi vedo.

Favorevoli: 14

Contrari: nessuno

Astenuti: 1

Doppia votazione
Favorevoli: come prima
Contrari: nessuno
Astenuti: 1

Punto Approvato. Passiamo al punto successivo